

# COMUNE DI LAIGUEGLIA

*PROVINCIA DI SAVONA*



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 05/03/2021*

## Sommario

<b>TITOLO I – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	<b>4</b>
Art. 1 – DISCIPLINA GENERALE	4
Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE	4
Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO	5
Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO	5
<b>TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI</b>	<b>5</b>
<b>CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</b>	<b>5</b>
Art. 5 -PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE	5
Art. 6 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	6
Art. 8 - TIPI DI OCCUPAZIONE	7
Art. 9 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	8
Art. 10 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE	8
Art. 11 - REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.	9
Art. 12 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE	9
Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE	9
Art. 14 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE	10
<b>CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI</b>	<b>10</b>
Art. 15 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	10
Art. 16- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	11
Art. 17 - LE ESPOSIZIONI DI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI	11
Art. 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	11
Art. 19 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE	12
Art. 20 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE	12
Art. 21 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	12
Art. 22 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	13
<b>CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI</b>	<b>13</b>
Art. 23 - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	13
Art. 24 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI	14
Art. 25 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	14
Art. 26 - GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	15
Art. 27 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	16
Art. 28 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	17
<b>TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE</b>	<b>17</b>
Art. 29 – VERSAMENTO	17
Art. 30 – DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE	18
Art. 31 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	19
Art. 32 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	19
Art. 33 - RIMBORSI	19
Art. 34 - SANZIONI	19

Art. 35 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO	20
<b>TITOLO IV – TARIFFA</b>	<b>21</b>
<b>CAPO I- TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI</b>	<b>21</b>
Art. 36 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	21
Art. 37 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	21
Art. 38– TARIFFA STANDARD ANNUA	22
Art. 39 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	22
Art. 40 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE	22
Art. 41 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	22
Art. 42 – RIDUZIONI	23
Art. 43 – ESENZIONI	23
<b>CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI</b>	<b>24</b>
Art. 44 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	24
Art. 45- SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	25
Art. 46– TARIFFA STANDARD ANNUA	25
Art. 47 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	25
Art. 48 – RIDUZIONI	25
Art. 49 – ESENZIONI	25
<b>TITOLO V - CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE</b>	<b>27</b>
Art. 50 – OGGETTO DEL CANONE	27
Art. 51 - PRESUPPOSTO DEL CANONE	27
Art. 52 – SOGGETTO PASSIVO	28
Art. 53 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	28
Art. 54 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE	28
Art. 55 – MERCATI E OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE	28
Art. 56 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	28
Art. 57 – TARIFFA DI BASE ANNUALE	28
Art. 58 – TARIFFA DI BASE GIORNALIERA	29
Art. 59 – OCCUPAZIONI NEI MERCATI A CARATTERE RICORRENTE E CON CADENZA SETTIMANALE	29
Art. 60 - RIDUZIONI ED ESENZIONI	29
Art. 61 - VERSAMENTO	29
Art. 62– ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE e SANZIONI	30
Art. 63 – DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	30
Art. 64 – RIMBORSI	30
Art. 65 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA	30
<b>TITOLI VI – NORME FINALI</b>	<b>30</b>
Art. 66 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	30
Art. 67 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE	31

## **TITOLO I – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Art. 1 – DISCIPLINA GENERALE**

1. Il presente titolo istituisce e disciplina nel Comune di Laigueglia il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 816 al comma 836, della L. 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA).
2. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. In particolare, il presente regolamento disciplina:
  - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
    - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati;
    - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
    - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
  - b) le misure di base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
  - c) criteri di determinazione del canone;
  - d) agevolazioni Riduzioni speciali;
  - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
  - f) accertamento e sanzioni;
  - g) disciplina transitoria.
6. Nel presente regolamento, con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.

### **Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE**

1. Il presupposto del canone è:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) dello stesso comma.

### **Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Laigueglia, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di applicazione del canone.
3. Nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.lgs. 285/1992.

### **Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO**

1. Il soggetto passivo del canone è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

## **TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

### **CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 5 -PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

1. L'avvio del procedimento amministrativo, per il rilascio dell'atto di concessione, ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, in regola con la vigente normativa sul bollo, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
  - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - d) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari), con relativa individuazione planimetrica, e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico e la descrizione delle eventuali opere da eseguire;
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione, nonché da una planimetria dell'area interessata con i riferimenti dimensionali anche rispetto a punti fissi esistenti e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa, risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
  4. Ove la domanda risulti incompleta il Responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  5. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, salvo casi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
  6. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta.

#### **Art. 6 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile del settore competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Qualora la particolare natura dell'occupazione richieda il versamento di una cauzione o fidejussione, la stessa deve essere corrisposta prima del rilascio del titolo. L'entità della cauzione o fideiussione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico preposto, sia per importo che per durata, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al

corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni da parte dell'ufficio tecnico preposto.

#### **Art. 7 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile del settore competente e deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione con relativa copia planimetrica;
  - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
  - d) l'importo del canone e le relative modalità di versamento;
  - e) per le occupazioni temporanee il versamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio della concessione
2. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, il titolo concessorio è sostituito dal provvedimento autorizzatorio rilasciato in base alla vigente normativa edilizia, che dovrà contenere espressa indicazione della superficie occupata.

#### **Art. 8 - TIPI DI OCCUPAZIONE**

1. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico possono essere:
  - Permanenti, di durata compresa tra 365 giorni e 29 anni;
  - Temporanee, di durata inferiore a 365 giorni.
2. Le occupazioni del soprassuolo effettuate mediante la posa di tende, tettoie, lampioncini, faretti, lanterne, insegne, bacheche fisse, hanno la durata prevista dall'atto autorizzatorio rilasciato ai sensi della normativa edilizia.
3. Le occupazioni ad uso installazione dehor soggetto a concessione edilizia, ad uso dehor per posa di sedie, tavolini, ombrelloni, banchi frigo, pedane e ringhiere ad uso espositori merci e pubblicitari, per posa vasi e fioriere, hanno una durata massima di anni 4 (quattro). Le concessioni ad uso passo carraio hanno durata di anni 5 (cinque).
4. Le concessioni di suolo pubblico per lo svolgimento di attività artistiche, di attività non commerciali, hobbistiche ed artigianali sono rilasciate, per le aree individuate dalla Giunta comunale, in base alle norme previste dal presente regolamento unitamente all'autorizzazione del commercio per lo svolgimento dell'attività, ed hanno una durata non superiore ai 90 giorni. E' demandata alla Giunta comunale la determinazione delle modalità operative per lo svolgimento delle attività in oggetto, dei titoli professionali richiesti ai partecipanti e l'ampiezza dei posteggi. Le attività di cui al presente comma non rientrano nell'ambito del commercio su aree pubbliche.
5. Le concessioni di suolo pubblico per lo svolgimento di attività commerciali su aree pubbliche hanno durata decennale.
6. Con atto di giunta comunale sono determinate annualmente le aree ed i periodi per le quali può essere rilasciata la concessione per l'occupazione temporanea destinata alla sosta di veicoli. Convenzionalmente l'area per la sosta corrisponde ad un posto auto. La concessione viene rilasciata a seguito di avviso pubblico annuale di manifestazione di interesse, sulla base di criteri e tariffe individuate con atto di Giunta Comunale.
7. Possono essere rilasciate concessioni per altri usi la cui durata verrà fissata dall'organo competente ad emanare l'atto sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale.

### **Art. 9 - OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione o quando questo sia stato revocato, oppure scaduto e non prorogato.
2. Si considerano, altresì, abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando termine per provvedervi. Decorso, inutilmente il tale dato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
4. Resta in ogni caso a carico degli occupanti abusivi ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione stessa.
5. Si applicano oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, quelle previste dall'art. 20, comma 4 e comma 5, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.

### **Art. 10 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione, rimanendo, comunque, fermo il diritto del Comune ad ottenere, su espressa richiesta, il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempimento del concessionario, provvede il Comune con addebito di spese;
2. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
3. Il concessionario deve mantenere in perfetto stato di conservazione l'oggetto della concessione;
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione e alle forze di polizia. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
  - a) deve sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
  - b) delimitare l'occupazione dello spazio assegnato con strisce di colore azzurro limitatamente agli angoli;
  - c) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;
  - d) non subconcedere o trasferire a terzi la concessione ad eccezione di quanto previsto dall'art. 12; (subentro della concessione)
  - e) comunicare entro 30 giorni le variazioni della propria residenza e domicilio;
  - f) versare, all'epoca stabilita, il canone accertato presso la tesoreria comunale.

### **Art. 11 - REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.**

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano variazioni ambientali, commerciali, di traffico, eventi di promozione turistica culturale e sportiva nonché per altri motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.  
Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia o revoca il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione arrotondato al mese.
3. La revoca è disposta dal Responsabile del settore competente con apposito atto con il quale sarà fissato il termine per lo sgombero. In caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario si farà luogo all'esecuzione coattiva dello sgombero.

### **Art. 12 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Il concedente può provvedere all'adozione dei provvedimenti di decadenza dalla concessione, quando si verificano i seguenti casi:
  - a) mancata attivazione dell'occupazione nel termine di 6 mesi dal rilascio, salvo proroga per motivi di comprovata necessità;
  - b) qualora, nel corso di un anno, il concessionario incorra in due violazioni alle seguenti norme:
    - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
    - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione;
  - c) in caso di recidivo mancato versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
  - d) la morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - e) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
2. A seguito di decadenza della concessione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 11 del presente regolamento.

### **Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, deve richiedere la voltura della concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Alla domanda deve essere allegata la concessione rilasciata al titolare originario

4. Non è richiesto un nuovo atto di concessione in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare cui sia connessa una occupazione di tipo permanente, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini del canone.

#### **Art. 14 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. La domanda di rinnovo della concessione permanente deve essere rivolta all'Amministrazione, almeno cinquanta giorni prima della scadenza. Alla domanda deve essere allegata la concessione che si intende rinnovare, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
3. La domanda di proroga di concessione temporanea deve essere rivolta all'Amministrazione almeno sette giorni prima della scadenza.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

#### **CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

##### **Art. 15 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Comune.
2. La richiesta di autorizzazione, deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
  - b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
  - c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
  - d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.
3. Ove la domanda risulti incompleta, ovvero carente della documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta, data dalla quale riprenderà il decorso dei termini. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.

#### **Art. 16- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
2. L'ufficio tecnico sottoporrà all'esame della preposta commissione le richieste in ordine cronologico di presentazione.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui la commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.
5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente, provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 16 del presente regolamento.

#### **Art. 17 - LE ESPOSIZIONI DI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI**

1. Si considerano abusivi tutti i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione in corso di validità, oppure posti in opera in violazione delle condizioni e/o caratteristiche previste nell'autorizzazione.
2. In tali circostanze, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, assegnando termine per adempiere, provvedendo alla copertura della pubblicità. In caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
3. Resta in ogni caso a carico degli autori della violazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'installazione abusiva.
4. Si applicano le sanzioni previste nel presente regolamento e le disposizioni dell'art. 23 del D.lgs. n. 285/1992 del Codice della Strada.

#### **Art. 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c) mantenere in ordine e pulito l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e, alla scadenza della concessione, restituirlo integro e pulito;
  - d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- e) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
  - f) provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n.495/1992.
  3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

#### **Art. 19 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, idonea domanda.
2. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
3. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

#### **Art. 20 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione degli impianti pubblicitari ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione di impianti pubblicitari, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 15.
3. Alla domanda deve essere allegata l'autorizzazione originaria.

#### **Art. 21 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione decade quando:
  - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
  - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
  - c) non venga ritirata entro 120 dalla data di rilascio, salvo proroga, per comprovata necessità';
  - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione, salvo proroga, per comprovata necessità';
  - e) senza il nulla-osta del Comune, sia stata ceduta ad altri, con o senza scopo di lucro.

## **Art. 22 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE**

1. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, qualora emergano possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 17.

## **CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **Art. 23 - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA**

1. Il presente articolo elenca i mezzi pubblicitari individuati dall'articolo 47 del regolamento di attuazione del codice della strada. Ai fini della definizione delle dimensioni, delle caratteristiche e ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari nonché delle caratteristiche di luminosità si rinvia alla disciplina contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada.
2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per propria luce, né per luce indiretta.
4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

7. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o similari) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

#### **Art. 24 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI**

1. I mezzi pubblicitari luminosi, compresi quello a luce indiretta, devono essere installati nel rispetto delle norme relative all'inquinamento luminoso.
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti in materia di decoro.
3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza.
4. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
5. La giunta Comunale può introdurre divieti per i centri storici.
6. La giunta Comunale può introdurre divieto di volantinaggio e messaggi acustici.
7. È consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D.lgs. 30.4.92 n. 285, così come modificato dal D.lgs. 10.9.93 n. 360 con le seguenti limitazioni:
  - a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19;
  - b) è vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto;
  - c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

#### **Art. 25 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti

Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D. Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. Criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno adeguarsi al territorio, inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, con l'obiettivo di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovrà tenere in considerazione le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del piano dovrà rispettare ed conformarsi al D. Lgs. 285/1992, D. Lgs.60/1993 e al D.P.R. 495/1992, al regolamento di polizia municipale e traffico.
- e) La stesura del piano dovrà altresì rispettare le norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) e del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

**Art. 26 - GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.

2. Caratteristiche e tipologia degli impianti:

- a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada.
- b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
  - TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni: verticali cm 70x100, 100x140,140x200 orizzontali cm 100x70, 140x100,200x140;
  - TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro o materiale simile di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente: tabelle verticali cm 70x100, 100x140, 140x200 tabelle orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140;
  - IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS) Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15

di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

### 3. Quantità degli impianti:

a) la superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel successivo articolo 27; essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui al successivo articolo 27;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI SOCIALI E COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui al successivo articolo 27;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui al successivo articolo 27;

- IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) può essere disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie.

### 4. Impianti già installati - Disposizioni in adeguamento:

a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al successivo articolo delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso. Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

### **Art. 27 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti e comunque è stabilita in complessivi mq 50 proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq 12 per ogni mille abitanti.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

## **Art. 28 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

#### **1) Passi carrabili. Definizione.**

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione ossia dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

#### **2) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

1) Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

2) Per le occupazioni con impalcature e ponteggi finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

3) Per la disciplina relativa ai dehor si rinvia al Regolamento per la disciplina edilizia di occupazione del suolo pubblico per spazi all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio attualmente in vigore.

## **TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE**

### **Art. 29 – VERSAMENTO**

1. Il versamento del canone unico patrimoniale deve essere effettuato direttamente al Comune di Laigueglia contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare ed eseguito entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le occupazioni permanenti sorte in corso d'anno, il pagamento del canone va effettuato alla data stabilita nella concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5).

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, al momento del rilascio dell'atto di concessione
4. Per importi superiori a euro 260,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, in quattro rate di eguale importo.
5. Per le occupazioni temporanee destinate alla sosta di veicoli, per importi superiori a €. 1.800,00, è ammessa la rateizzazione del canone di occupazione in quattro rate di uguale importo, di cui la prima dovrà essere corrisposta prima del rilascio del titolo e le successive rispettivamente entro il 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto.
6. Il canone di cui al comma 1, relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone di cui al comma 1 è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed anche al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o sede. In qualsiasi caso è obbligato in solido al versamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
8. Per i soggetti titolari di autorizzazione permanente, il canone è da versarsi annualmente entro il 31 marzo di ciascun anno.
9. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete è effettuato entro il 31 marzo aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma digitale PagoPA.
10. La Giunta Comunale può, con proprio atto motivato, prorogare i termini ordinari di pagamento del canone, fissando la periodicità delle eventuali rate.
11. In considerazione degli effetti economici negativi prodotti dall'emergenza sanitaria COVID 19, la giunta comunale può ridurre la tariffa per la determinazione del canone dovuto fino all'azzeramento, in ragione del deprezzamento economico del suolo pubblico e in ragione della destinazione d'uso della superficie occupata tenuto conto delle misure di sicurezza obbligatorie imposte dalla normativa di settore.

### **Art. 30 – DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE**

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:
  - a) autodichiarazione da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno mediante posta elettronica certificata, in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
  - b) Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita dichiarazione scritta consegnata o fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

c) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

#### **Art. 31 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo è effettuata secondo l'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

#### **Art. 32 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO**

1. Ai debitori di somme, liquide ed esigibili, di natura patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il Funzionario responsabile o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle regole e della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

#### **Art. 33 - RIMBORSI**

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, l'Ente procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare l'istante, precisando che egli può produrre, entro 30 giorni, i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a euro 12,00, al netto degli interessi maturati.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

#### **Art. 34 - SANZIONI**

1. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile.
2. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data di verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L.160/2019 e dalla legge 689/1981, ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

4. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ai sensi degli articoli 9 e 17, si applicano:
  - a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50% per cento;
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
6. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
7. Coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva sono obbligati in solido al pagamento dell'indennità e delle spese di rimozione e ripristino. Ad ognuno dei coobbligati verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione posta in essere.

#### **Art. 35 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO**

1. Previo processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione di cui al comma precedente, sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'abuso.
3. Nel processo verbale di contestazione della violazione l'accertatore intima al trasgressore: la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione/mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Qualora l'occupazione/ mezzo pubblicitario costituisca obiettivo pericolo o grave intralcio alla circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode. Restano fermi i poteri stabiliti dall'articolo 13, comma 2 della L. 689/1981. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto stabilito dall'articolo 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi, ricevuta copia del verbale dalla Polizia Municipale la copia del verbale, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio, secondo l'articolo 823, comma 2, del codice civile. L'ordine è notificato al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

## TITOLO IV – TARIFFA

### CAPO I- TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI

#### Art. 36 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. In caso di occupazioni di cui alla lett. a) dell'articolo 2 del presente regolamento, per la determinazione del canone si deve tener conto:
  - della durata;
  - della superficie espressa in metri quadrati;
  - della tipologia;
  - delle finalità;
  - della zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2. Il canone è dovuto solo per le occupazioni oltre 50 cm quadrati o lineari
3. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.
4. Le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, sono definite al successivo articolo 37.
5. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.
6. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari (nei casi esplicitamente previsti dalla legge).
7. In caso di passi carrabili la superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
8. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

#### Art. 37 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Al fine di compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni, sono definite le tipologie di occupazione mediante la tabella di seguito riportata, alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

N.	Tipologia di occupazione
1	Dehors aperti e/o con elementi puntuali (ombrelloni-tende retrattili)
2	Commercio su aree pubbliche (ambulanti e spuntisti)
3	Dehors di altro tipo (non rientrante nella tipologia n. 1)
4	Spettacolo viaggiante, giostre e attività ex art. 121 T.U.L.P.S.

5	Occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi
6	Lavori edili, ponteggi e interventi vari di manutenzione
7	Traslochi
8	Passi carrabili
9	Accessi carrai senza opere (con divieto di sosta)
10	Occupazioni ad uso cantiere effettuate da imprese appaltatrici di opere pubbliche appaltate dal Comune.
11	Altre attività

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale, comunque non inferiori a 0.025 o non superiori a 16.

#### **Art. 38– TARIFFA STANDARD ANNUA**

1. La tariffa standard annua è di Euro 30,00.
2. In caso di occupazioni del sottosuolo, la tariffa standard di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Qualora tali occupazioni vengano effettuate con serbatoi la tariffa ridotta ad un quarto viene applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard, ridotta ad un quarto, è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

#### **Art. 39 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA**

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,60.

#### **Art. 40 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE**

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico degli impianti pubblicitari.

#### **Art. 41 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone, dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata,

attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. L'ammontare del canone dovuto non può essere, in ogni caso, inferiore a Euro 800,00.

#### **Art. 42 – RIDUZIONI**

1. Per le occupazioni sono previste le seguenti riduzioni:

- a) Per le occupazioni temporanee rientranti nella tipologia spettacolo viaggiante, giostre e attività, nel periodo dal 01/09 al 15/06, la tariffa è ridotta del 75%.
- b) Per le occupazioni temporanee aventi durata superiore a giorni 5 consecutivi, la tariffa è ridotta dal sesto giorno nella misura percentuale del 75%. Tale riduzione permane sino ad un massimo di 183 giorni dall'emissione del provvedimento di concessione, oltre tale termine sarà applicato per tutta la durata dell'occupazione la tariffa piena dell'occupazione temporanea.

#### **Art. 43 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) manifestazioni patrocinate o sponsorizzate dal Comune, manifestazioni a carattere politico, sportivo, religioso e culturale
- c) vasi e fioriere con funzione di decoro, esclusi i casi in cui tali strutture siano adibite a delimitare un'area sottratta a uso pubblico
- d) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, e le aste delle bandiere e i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e scarico delle merci;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- j) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- k) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate.

## CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

### Art. 44 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) dell'articolo 2 del presente regolamento per la determinazione del canone si deve tener conto della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede, in ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si applica l'imposta per le superfici inferiori a 300 cm quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in € 2,00.
8. Per la pubblicità effettuata anche con veicoli a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari ad € 6,00.
9. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
10. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
11. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria.
12. La tariffa è determinata sulla base del coefficiente moltiplicatore approvato dalla giunta comunale in grado di considerare le seguenti tipologie:
  - dimensione superiore a un metro quadrato;

- pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
- mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5;
- stagionalità e flussi turistici.

#### **Art. 45- SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

1. Agli effetti dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è unico.
2. Ai fini del comma 1 si applica la tariffa standard annuale moltiplicata per il coefficiente pari a 0.413.

#### **Art. 46– TARIFFA STANDARD ANNUA**

1. La tariffa standard annua, che si applica nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento, è di Euro 30,00.

#### **Art. 47 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA**

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,60.

#### **Art. 48 – RIDUZIONI**

1. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari la tariffa è ridotta alla metà:
  - b) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religioso da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi spettacoli viaggianti di beneficenza.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.
3. Per le pubbliche affissioni la tariffa è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

#### **Art. 49 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- b) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- c) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 2, lett. b), del presente Regolamento, non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Sono, inoltre, previste le seguenti esenzioni:

- a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- b) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- c) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli;
- d) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- e) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

4. Riguardo le pubbliche affissioni, sono altresì esenti:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **TITOLO V - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

### **Art. 50 – OGGETTO DEL CANONE**

1. Il presente titolo istituisce e disciplina nel Comune di Laigueglia il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (*canone unico per i mercati*), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019.
2. Il canone unico per i mercati si applica in deroga alle disposizioni contenute nei titoli precedenti relativi alla disciplina del canone unico patrimoniale e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.
3. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

### **Art. 51 - PRESUPPOSTO DEL CANONE**

1. Il presupposto del canone unico per i mercati è l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data di verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

### **Art. 52 – SOGGETTO PASSIVO**

1. Il soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione rilasciato dall'ufficio commercio o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in assenza, alla superficie effettivamente occupata.

### **Art. 53 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati, per un periodo di 10 anni, che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge;
  - b) in forma itinerante su qualsiasi altra area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

### **Art. 54 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione di suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al *Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche* ed al quadro normativo vigente in materia.

### **Art. 55 – MERCATI E OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE**

1. Si rinvia al *Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche* per la disciplina dei mercati tradizionali e dei mercati periodici tematici, per l'occupazione per la vendita al dettaglio in aree mercatali, per l'occupazione per il commercio itinerante.
2. Si precisa che lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
  - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
  - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Le limitazioni al commercio itinerante sono disciplinate dal *Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche*.

### **Art. 56 – DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. La misura del canone unico per i mercati è determinata dal Comune di Laigueglia in base:
  - alla durata;
  - alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati rilasciata sull'autorizzazione commerciale;
  - alla tipologia;
  - alla zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

### **Art. 57 – TARIFFA DI BASE ANNUALE**

1. La tariffa di base annuale è di € 30,00.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria ed anche le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta Comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

#### **Art. 58 – TARIFFA DI BASE GIORNALIERA**

1. La tariffa di base giornaliera, che si applica nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di € 0,60 maggiorata del 25%.
2. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta Comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
5. La tariffa di cui al comma 1 si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

#### **Art. 59 – OCCUPAZIONI NEI MERCATI A CARATTERE RICORRENTE E CON CADENZA SETTIMANALE**

1. Per l'occupazione nei mercati a carattere ricorrente e con cadenza settimanale, si applica una riduzione del 30% per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente titolo.

#### **Art. 60 - RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. La Giunta Comunale può disporre riduzioni sino all'azzeramento del canone per particolari tipologie di mercati o mercatini a tema, ovvero per specifici progetti di valorizzazione del territorio, secondo l'articolo 1, comma 843, della L. 160/2019.

#### **Art. 61 - VERSAMENTO**

1. Il versamento del canone unico per i mercati deve essere effettuato utilizzando unicamente la piattaforma digitale PagoPA., di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Per le occupazioni permanenti sorte in corso d'anno, il pagamento del canone va effettuato alla data del rilascio dell'autorizzazione commerciale.
4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, al momento del rilascio dell'atto dell'autorizzazione commerciale.

5. Per importi superiori a euro 260,00 il pagamento del canone unico dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, in quattro rate di eguale importo.
6. Per gli spuntisti il pagamento è disposto dal vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.
7. La Giunta Comunale può, con proprio atto motivato, prorogare i termini ordinari di pagamento del canone, fissando la periodicità delle eventuali rate.
8. In considerazione degli effetti economici negativi prodotti dall'emergenza sanitaria COVID 19, la giunta comunale può ridurre la tariffa per la determinazione del canone dovuto fino all'azzeramento, in ragione del deprezzamento economico del suolo pubblico e in ragione della destinazione d'uso della superficie occupata tenuto conto delle misure di sicurezza obbligatorie imposte dalla normativa di settore.

#### **Art. 62– ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE e SANZIONI**

1. Per la disciplina relativa all'accertamento, riscossione e alle sanzioni si rimanda a quanto stabilito nel titolo III del presente Regolamento.

#### **Art. 63 – DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO**

1. Per la disciplina relativa alla dilazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo si rimanda a quanto stabilito nel titolo III del presente Regolamento.

#### **Art. 64 – RIMBORSI**

1. Per la disciplina relativa ai rimborsi si rimanda a quanto stabilito nel titolo III del presente Regolamento

#### **Art. 65 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA**

1. Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 114/1998, il dirigente competente dell'ufficio commercio dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di norma non superiore a 20 giorni e comunque fino alla data della dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. La sospensione dell'attività può avere ad oggetto il mercato, sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.
3. La sospensione reiterata per mancato pagamento comporta la revoca della concessione.

### **TITOLI VI – NORME FINALI**

#### **Art. 66 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1 comma 816 della L.160/2019 si intendono rinnovate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 4 e dell'articolo 19 commi 2 e 3.

**Art. 67 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del canone unico patrimoniale contenute all'art. 1, dal comma 816 al comma 847, della L. 160/2019, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.
2. In ogni caso, restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale, così come previsto dall'articolo 1, comma 847, L. 160/2019.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.